

Delibera n. 161/2022

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 101/2022, del 16 giugno 2022, nei confronti di Trenitalia S.p.A., per la violazione degli articoli 8, paragrafo 2, e 16 del regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L’Autorità, nella sua riunione del 23 settembre 2022

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: “Regolamento (UE) n. 1371/2007”);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1371/2007 (di seguito anche: decreto legislativo n. 70/2014);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014, del 4 luglio 2014;
- VISTA** la delibera n. 101/2022, del 16 giugno 2022, notificata con prot. ART n. 14796/2022, di pari data, con la quale è stato avviato nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito: “Trenitalia” o la “Società”), un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 70/2014, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 8, paragrafo 2, e 16 del Regolamento (CE) 1371/2007, in relazione ai fatti descritti nel reclamo, assunto al prot. ART n. 18999/2021 del 29 novembre 2021, presentato dall’avvocato [omissis] per conto del signor [omissis] (di seguito: “il reclamante”), titolare di biglietto ferroviario acquistato tramite la APP Trenitalia per il viaggio San Benedetto del Tronto – Milano Centrale in data 1° agosto 2021, con treno Frecciargento 8886; la medesima delibera, al punto 7 del dispositivo, ha ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni ai sensi dell’articolo 16 della legge

24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di: euro 1.666,66 (milleseicentosestasei/66) per la violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1371/2007; euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33) per la violazione dell'articolo 16 del medesimo Regolamento, e così per complessivi euro 4.999,99 (quattromilanovecentonovantanove/99);

VISTA

la memoria difensiva di Trenitalia, assunta al prot. ART n. 16518/2022 del 15 luglio 2022, integrata mediante allegazione di documenti dalla nota assunta al prot. ART n. 16540/2022 in pari data, mediante cui, da un lato, è stato preannunciato il pagamento della sanzione in misura ridotta con riferimento alla contestata violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1371/2007 e, dall'altro, è stata presentata una proposta di impegni in relazione alla contestazione della violazione dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 1371/2007;

VISTA

la nota prot. ART n. 16750/2022 del 21 luglio 2022, notificata in pari data a Trenitalia, mediante cui il Dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, quale responsabile del procedimento, ha dichiarato l'irricevibilità della proposta di impegni, in quanto non conforme ai requisiti individuati all'articolo 8, comma 2, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, e ha conseguentemente comunicato la prosecuzione del procedimento con decorrenza dei nuovi termini procedurali;

RILEVATO

che la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento delle sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, relativamente ad entrambe le violazioni contestate con la citata delibera n. 101/2022 e che i pagamenti, attesa la documentazione di cui alle note assunte al prot. ART n. 17582/2022 del 4 agosto 2022 e al prot. ART n. 18095/2022, del 18 agosto 2022 – relative all'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione, rispettivamente, per la violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1371/200 e per la violazione dell'articolo 16 del medesimo regolamento - risultano effettuati entro la scadenza del prescritto termine di sessanta giorni dalla notificazione della delibera di avvio del procedimento, nonché in misura pari agli importi previsti dal punto 7 della stessa delibera, per un totale di euro 4.999,99 (quattromilanovecentonovantanove/99);

CONSIDERATO

che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 101/2022;

su proposta del Segretario generale,

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 101/2022, del 16 giugno 2022, nei confronti di Trenitalia S.p.A. per la violazione degli articoli 8, paragrafo 2, e 16 del Regolamento (UE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981;

2. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A., comunicata al reclamante e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 23 settembre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)